

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 3 maggio 2010 — Post Danmark A/S/Konkurrenceråd

(Causa C-209/10)

(2010/C 179/40)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Post Danmark A/S

Convenuto: Konkurrenceråd

Contrinteressata: Forbruger-Kontakt a-s

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che — nel caso di una società attiva nel settore postale, soggetta ad obbligo di servizio universale, che detiene una posizione dominante — la determinazione selettiva di prezzi ad un livello inferiore ai costi medi totali dell'impresa, ma al di sopra dei costi marginali medi dell'impresa, può configurare un abuso escludente qualora venga dimostrato che i prezzi sono stati determinati ad un siffatto livello al fine di eliminare un concorrente.
- 2) Qualora la questione venga risolta nel senso che la determinazione selettiva dei prezzi in condizioni quali quelle descritte alla questione sub 1) può configurare un abuso escludente, di quali circostanze il giudice nazionale debba tenere conto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria il 3 maggio 2010 — Doris Povse/Mauro Alpagò

(Causa C-211/10)

(2010/C 179/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof — Austria.

Parti

Ricorrente: Doris Povse.

Convenuto: Mauro Alpagò.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se rientri nella nozione di «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi dell'art. 10, lett. b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2201/2003 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis») ⁽¹⁾ anche un provvedimento provvisorio con cui si dispone che, fino all'adozione della decisione definitiva sull'affidamento, «le decisioni relative al minore» ⁽²⁾, in particolare il diritto di stabilire il luogo di residenza, spettano al genitore che ha sottratto il minore.
- 2) Se un decreto che dispone il ritorno del minore rientri nel campo di applicazione dell'art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis solo qualora il giudice disponga il ritorno sulla base di una decisione di affidamento da esso stesso adottata.
- 3) In caso di soluzione affermativa alle questioni formulate sub 1) o 2):
 - 3.1 Se nello Stato di esecuzione possa essere eccepita l'incompetenza del giudice dello Stato di origine (prima questione) o l'inapplicabilità dell'art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis (seconda questione) per opporsi all'esecuzione di una decisione che sia stata certificata dal giudice di origine ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis.
 - 3.2 Oppure se, in tale fattispecie, il convenuto debba richiedere la revoca del certificato nello Stato di origine, con la possibilità di sospendere l'esecuzione nel secondo Stato fino all'adozione della decisione nello Stato di origine.
- 4) In caso di soluzione negativa alle questioni formulate sub 1) o 2) o 3.1):

Se una decisione emanata da un giudice del secondo Stato, da considerarsi esecutiva ai sensi del diritto di quest'ultimo, con la quale la custodia viene provvisoriamente attribuita al genitore che ha sottratto il minore, osti, ai sensi dell'art. 47, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis, all'esecuzione di un decreto che dispone il ritorno emesso precedentemente nello Stato di origine ai sensi dell'art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis, anche quando non impedirebbe l'esecuzione di un provvedimento di ritorno emanato dal secondo Stato ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «Convenzione dell'Aia»).

5) Qualora anche la questione formulata sub 4) vada risolta in senso negativo:

5.1 Se, nel caso di una decisione certificata dal giudice di origine ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis, il secondo Stato possa rifiutarsi di darvi esecuzione qualora, successivamente alla sua adozione, le circostanze siano mutate in modo tale che ora l'esecuzione sarebbe gravemente lesiva per l'interesse del minore.

5.2 Oppure se, in tal caso, il convenuto debba far valere tali mutate circostanze nello Stato di origine, con la possibilità di sospendere l'esecuzione nel secondo Stato fino a che sia stata adottata la decisione nello Stato di origine.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

(²) Ndt: così il Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giudice del rinvio usa l'espressione «potestà genitoriale» («elterliche Entscheidungsgewalt»).

Impugnazione proposta il 6 maggio 2010 dalla Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), 3 marzo 2010, causa T-321/07: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-216/10 P)

(2010/C 179/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. (rappresentanti: avv.ti R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Applus Servicios Tecnológicos, SL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

— annullare integralmente la sentenza del Tribunale 3 marzo 2010, causa T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/UAMI — Applus Servicios Tecnológicos, SL (la sentenza oggetto della presente impugnazione), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizza-

zione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 giugno 2007, che conferma la decisione della divisione d'opposizione, con la quale l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 002 933 356 è stata respinta;

— a seguito della conclusione delle fasi scritte, fissare un'udienza dinanzi alla Corte di giustizia;

— condannare la parte convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi:

— il Tribunale ha erroneamente confermato la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in merito al criterio del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario (¹) (regolamento n. 40/94);

— il Tribunale ha errato nel non tener conto del ricorso del ricorrente fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94;

— il Tribunale ha violato l'art. 75, del regolamento n. 40/94, quando ha ritenuto che la commissione del ricorso non fosse legittimata a condurre un completo esame dei restanti argomenti del ricorrente, nello specifico quelli relativi al carattere distintivo della precedente registrazione del marchio di quest'ultimo «per ragioni di economia processuale»;

— la sentenza oggetto del ricorso ha violato l'art. 76, del regolamento n. 40/94;

— il Tribunale avrebbe erroneamente ammesso che il fatto che l'UAMI non abbia comunicato al ricorrente il cambio di titolarità delle domande di marchio comunitario, con la conseguenza di privarlo dell'opportunità di porre osservazioni sul mutamento della controparte, non ha dato origine ad una seria violazione del diritto del ricorrente ad un equo processo;

— il Tribunale ha emesso una condanna alle spese che non era in conformità con le pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

(¹) Regolamento (CE) n. 40/94, 20 dicembre 1993 del marchio comunitario GU L 11, pag. 1